



01

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI Legislatura

approvato

Emendamento n. 1

Sostituire l'art. 1 del disegno di legge n. 104/2024 con il seguente:

Art.1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), f), g), h) e i):

- a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 329,89, derivante dall'ordinanza di liquidazione della CTU dell'ufficio del Giudice di pace di Gravina in Puglia, causa r.g. 529/2022. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio 2024; (DDL 109/2024)
- b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalle ordinanze rese dal Tribunale di Bari, seconda sezione civile, ufficio esecuzioni mobiliari, in data 18 settembre 2023, r.g.e. 3241/2022, e in data 5 ottobre 2023, r.g.e. 3400/2022, e connessi atti di precetto, dell'importo complessivo di euro 197.335,43, di cui euro 174.466,92 a titolo di sorte capitale riconosciuta ai creditori con le riferite ordinanze, euro 1.139,13 a titolo di interessi, euro 21.729,38 a titolo di spese procedurali e legali. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede con la seguente imputazione all'esercizio finanziario 2024: per l'importo dovuto a titolo di sorte capitale pari a euro 174.466,92, alla missione 1, programma 11, titolo 01, capitolo U0001318, previa riduzione di pari importo dalla missione 1, programma 3, titolo 01, capitolo U1110097; per l'importo dovuto a titolo di interessi pari a euro 1.139,13 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo U0001315; per l'importo dovuto a titolo di spese procedurali e legali pari a euro 21.729,38 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo U0001317; (DDL 110/2024)
- c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 5.469,58 derivante dai seguenti provvedimenti giurisdizionali: sentenza della Corte d'appello di Lecce, prima sezione civile, n. 930 del 24 settembre 2018, per complessivi euro 300,00; sentenza della Corte d'appello di Lecce, prima sezione

jwh



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI Legislatura

civile, n. 880 del 12 settembre 2018, per complessivi euro 2.353,88; ordinanza di assegnazione delle somme n. 890/2024 del 18 aprile 2023 del Tribunale di Bari, in esecuzione del decreto di liquidazione CTU della Corte d'appello di Bari, seconda sezione civile, sul procedimento r.g.e. 1089/2018, per complessivi euro 2.815,70. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) si provvede, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle risorse di cui alla missione 1, programma 11, titolo 1, esercizio finanziario 2024 del bilancio regionale; (DDL 111/2024)

- d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 18.769,03, derivante dalla sentenza n. 1288/2024, r.g. 2564/2017, emessa dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 22 marzo 2024. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si provvede con la seguente imputazione al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2024: per la sorte capitale di euro 9.552,00, alla missione 08, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.5.3, capitolo U 0801008 "Spese per sorte capitale conseguenti a sentenze di soccombenza della Regione in contenziosi di competenza della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture"; per le spese per interessi, rivalutazione e spese procedurali e legali, alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.05.04, come segue: euro 1.205,04 al capitolo U 0001315 "Oneri per ritardati pagamenti - Quota interessi"; euro 1.853,09 al capitolo U 0001316 "Oneri per ritardati pagamenti - Quota rivalutazione"; euro 6.158,90 al capitolo U 0001317 "Oneri per ritardati pagamenti - Spese procedurali e legali"; (DDL 113/2024)
- e) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 596,24, a titolo di spese di giudizio, derivante dalla sentenza n. 2025/2022 emessa nel procedimento r.g. n. 8264/2015, presso il Tribunale di Taranto in favore del ricorrente. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente; (DDL 114/2024)
- f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 3.207,51, derivante dalle sentenze degli uffici del Giudice di pace di San Severo n. 13/2024 e di Trani n.145/2024. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) si provvede con la seguente imputazione: per gli interessi, pari ad euro 325,00, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per le spese procedurali e legali, pari ad euro 1.632,51, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali"; per la sorte capitale con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 1.250,00 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione di pari

121



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI Legislatura


- importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 "Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090"; (DDL 116/2024)
- g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 8.400,00, derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 897/2018. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g) si provvede con la seguente imputazione: per gli interessi moratori, pari ad euro 356,15, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per le spese procedurali e legali, pari ad euro 8.043,85, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali"; (DDL 117/2024)
- h) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 2.147,05, derivante dalla sentenza n. 1110/2022 emessa dal Tribunale di Trani, sezione lavoro, in data 06 giugno 2022, r.g. n. 86/2020, unitamente ad atto di precetto notificato via pec prot. 0132440/2024, relativo al pagamento delle spese legali. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali"; (DDL 119/2024)
- i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 2.990,00, derivante dalla sentenza n. 289/2021, della Corte di Appello di Lecce, prima sezione civile, nella causa civile iscritta al n. 456/2020 tra la Regione Puglia, sezione contenzioso amministrativo, servizio contenzioso Puglia meridionale e R.S. più 7. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, macro aggregato 10, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente. (DDL 120/2024)

Il Consigliere

Fabiano Amati

Relazione

Il presente emendamento sostituisce l'articolo 1 del DDL n. 104 (così come emendato dalla I Commissione).



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

approvato

ATTO CONSIGLIO N. ...

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'art. ...è introdotto il seguente:

Art. ...

Modifiche all'art. 41 della L.R. 51/2021


All'articolo 41 comma 1, dopo le parole "catalogazione e fruizione" sono aggiunte le seguenti parole "ferme restando l'osservanza dell'art. 41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e le competenze del Ministero della Cultura-Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche territorialmente competenti".

Il Consigliere

Relazione

Il presente emendamento è finalizzato ad evitare i profili di criticità evidenziati dall'Ufficio legislativo del Ministero della Cultura secondo cui il legislatore regionale avrebbe dovuto tener conto dell'obbligo, facente capo ai soggetti detentori del materiale archivistico degli Enti di promozione turistica, di versare nell'Archivio di Stato competente per territorio la documentazione archivistica prodotta nel periodo 1935-1972 (cioè nel tempo in cui tali enti erano statali).

La presente proposta ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri per il Bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

approvato

ATTO CONSIGLIO N. ...

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'art. ... è introdotto il seguente:

Art. ...

Modifiche all'art. 1 della L.R. 1/2022


All'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2022 n. 1, le parole "e del decreto ministeriale 22 luglio 1996 (Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe)" sono sostituite dalle parole "in particolare dell'art. 2, co. 1, lett. f) del medesimo decreto".

Il Consigliere

Relazione

Il presente emendamento è finalizzato ad evitare i profili di criticità evidenziati Ministero della Salute e a garantire che il percorso di screening disciplinato dalla legge, poiché non rientra nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale, si svolga nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di prevenzione sanitaria.

La presente proposta ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri per il Bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

ATTO CONSIGLIO N. ...

approvato

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'art. ... è introdotto il seguente:

Art. ...
Modifiche all'art. 5 della L.R. 10/2022


L'art. 5 della L.R. 10/2022 è abrogato.

Il Consigliere

Relazione

Il presente emendamento è finalizzato ad evitare i profili di criticità evidenziati dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute nonché dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali atteso che la presente norma si pone in contrasto con la disciplina sancita dal d.lgs. 101/2020.

La presente proposta ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri per il Bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

ATTO CONSIGLIO N. ...

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'art. ...è introdotto il seguente:

Art. ...
Modifiche all'art. 13 della L.R. 33/2008


Al comma 1 dell'art. 13 della L.R. 33/2008, già modificato dall'art. 7 della L.R. n. 10/2022, dopo le parole "da inquinamenti radioattivi" sono aggiunte le seguenti parole "fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 101/2020 in materia di organi di vigilanza".

Il Consigliere

Relazione

Il presente emendamento è finalizzato ad evitare i profili di criticità evidenziati dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con quanto disciplinato dall'art. 9 del d.lgs. 101/2020.

La presente proposta ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri per il Bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

ATTO CONSIGLIO N. ...

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'art.è introdotto il seguente:

Art. ...

Modifiche all'art. 2 della L.R. 3/2023

All'articolo 2 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2023, n. 3, le parole "il distacco" sono sostituite dalle parole "l'utilizzo".

Il Consigliere

approvato

Relazione

Il presente emendamento è finalizzato ad evitare i profili di criticità evidenziati Ministero della Pubblica Amministrazione atteso che il richiamo all'istituto giuridico del distacco risulta improprio in quanto la ratio della disposizione osservata è unicamente quella di incentivare la partecipazione di personale di altre Aziende sanitarie al progetto in questione, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di personale del SSN.

La presente proposta ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri per il Bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

approvato

ATTO CONSIGLIO N. ...

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'art. ...è introdotto il seguente:

Art. ...

Modifiche all'art. 25 della L.R. 38/1994

All'art. 25 della l.r. 38/1994, come modificato dall'art. 39 della l.r. 37/2023, il comma 3bis è abrogato.

Il Consigliere

Relazione

Il presente emendamento è finalizzato ad adempiere all'impegno assunto col Governo nazionale per assicurare l'adeguamento delle disposizioni regionali in oggetto alle vigenti norme di legge nazionale ed evitare un contenzioso innanzi alla Corte Costituzionale atteso che le vigenti disposizioni in materia di Piano di rientro dal deficit sanitario si configurano quali principi di coordinamento della finanza pubblica.

La presente proposta ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri per il Bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

ATTO CONSIGLIO N. ...

Emendamento aggiuntivo

approvato

Dopo l'art.è introdotto il seguente:

Art. ...

Modifiche all'art. 3 della L.R. 42/2013

Il comma 3 dell'art. 3 della L.R. 42/2013 già modificato dall'art. 4 della L.R. 4/2024 è sostituito dal seguente:

"I fabbricati e le strutture destinati alla utilizzazione agrituristica possiedono i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione, ferme restando le norme in tema di accessibilità per le strutture ricettive. I Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere deroghe al rispetto dei suddetti requisiti in funzione delle particolari caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche e di ruralità dei fabbricati, specie per quanto attiene all'altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata, garantendo gli accomodamenti ragionevoli del caso per l'accessibilità delle persone con disabilità"

Il Consigliere

Relazione

Il presente emendamento è finalizzato ad evitare i profili di criticità evidenziati dall'Ufficio Legislativo del Ministro per le disabilità in merito alle disposizioni del novellato art. 3 della L.R. 42/2013 che non prevedono, per le strutture aperte al pubblico e proprie dell'attività agrituristica, gli accorgimenti propri di tali strutture ricettive (quali quelli di cui all'art. 5.3 del D.M. 236/1989), determinando così non solo una violazione della



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

ATTO CONSIGLIO N. ...

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'art. ...è introdotto il seguente:

Art. ... Modifiche all'art. 5 della L.R. 42/2013

Il comma 2 dell'art. 5 della L.R. 42/2013 già modificato dall'art. 7 della l.r. 4/2024 è sostituito dal seguente:


"Il Comune, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 3 e delle particolari caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche e di ruralità degli edifici da utilizzare per l'attività agrituristica, specie per quanto attiene all'altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata, stabilisce specifici parametri edilizi atti a consentire lo svolgimento di attività agrituristiche in tali edifici, anche in deroga alle norme previste per i pubblici esercizi, garantendo gli accomodamenti ragionevoli del caso per l'accessibilità delle persone con disabilità".

Il Consigliere

Relazione

Il presente emendamento è finalizzato ad evitare i profili di criticità evidenziati dall'Ufficio Legislativo del Ministro per le disabilità atteso che prevedere, in via generale, delle deroghe alle norme previste per i pubblici esercizi, determina una violazione della normativa nazionale e dell'art. 9 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

La presente proposta ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri per il Bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

ATTO CONSIGLIO N. ...

approvato

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'art. ... è introdotto il seguente:

Art. ...

Modifiche all'art. 1 della L.R. 9/2024

L'art. 1 è modificato come segue:

1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti di eccellenza regionali, con specifico riguardo ai prodotti agroalimentari ai quali, per la qualità delle materie prime e la modalità di lavorazione, è stato attribuito dall'Unione Europea il marchio comunitario a Denominazione di origine protetta (DOP) e di Indicazione geografica protetta (IGP).

Il Consigliere

Relazione

Il presente emendamento è finalizzato ad evitare i profili di criticità evidenziati dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste atteso che i prodotti di qualità sono riconosciuti DOP, IGP e STG dall'Unione Europea e non dai consorzi di tutela, ai sensi del Regolamento UE n. 1151/2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e del Regolamento UE n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio).

La presente proposta ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri per il Bilancio regionale.

SUB EMENDAMENTO ALL' EMENDAMENTO N. 10.

Sostituire l'emendamento n. 10 con: *approvato*


Al fine di salvaguardare la continuità esistenziale e i livelli occupazionali, in considerazione del disposto del ricorso ex art. 39 comma 3, art. 40, art. 44 comma 1 lettere e), art. 47 e art. 84 e seguenti ~~del~~ del D.Lvo n. 83/2022 per l'accesso e ammissione al concorso ed è preventivo quale strumento di regolazione delle crisi a fatto salvo il buon esito del concorso ai fini del completo soddisfacimento obblighi attributivi, l'art. 9 comma 5 della ~~L.R. 9/2017~~ lett. f) della L.R. 9/2017 non si applica alle Fondazioni e Istituzioni delle carità.

di cui è corso

Pedali

Scalera Antonio P.

DI COIA



10

decaduto

Legge Regionale della Puglia 2 Maggio 2017 ,
n. 9

Nuova disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all'esercizio,
all'accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-
sanitarie pubbliche e private.

Articolo 9

Punto 5


Sostituire contenuto della lettera "f" con :

* PER
MCP

- coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi, eccezion fatta per coloro i quali non sia stata dichiarata la decadenza e abbiano depositato ricorso ex art. 39 comma 3, art. 40, art. 44 comma 1 lettera a, art. 47 e art. 84 e ss. CCII per l'accesso/ammissione al concordato preventivo quale strumento di regolazione della crisi, fatto salvo in ogni caso il buon esito del concordato ai fini del completo soddisfacimento degli obblighi retributivi;
- coloro i quali hanno violato gli obblighi ~~retributivi e~~ contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in

sede di contrattazione collettiva nazionale,
decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.

Scalera Antonio Paolo
Giuseppe Scaramuzza

SCALERA ANTONIO PAOLO 

Giuseppe Scaramuzza (G. Scaramuzza)



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI Legislatura

ATTO CONSIGLIO 1144

Disegno di legge: "DDL n. 104 del 03/06/2024 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. e), d.lgs. n. 118/2011 della legittimità del debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione. Incarichi di patrocinio legale conferiti fino al 2011 - Ottavo provvedimento 2024" "

Sub- Emendamento

All'emendamento n. 11 sostituire il comma 1:

approvato

Al fine di coprire con urgenza e immediatezza la grave carenza di personale infermieristico e nel rispetto, in particolare, dei principi di buon andamento e di imparzialità, fatte salve eventuali priorità previste dalle leggi statali in materia di stabilizzazioni, le Aziende sanitarie, comprese quelle universitarie e gli IRCCS, sono tenute a utilizzare le graduatorie dei concorsi in scadenza nel 2024 sino all'esaurimento dei candidati risultati idonei e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per la copertura di fabbisogni da accertare con delibera della Giunta regionale, purché entro la data di scadenza della graduatoria concorsuale sino state inviate dalla ASL titolare del procedimento, e positivamente riscontrate, apposite comunicazioni formali per ottenere la disponibilità all'assunzione. Le assunzioni dovranno avvenire nel pieno rispetto dei vincoli di spesa determinati dai tetti di spesa del personale nonché dei relativi Piani Triennali di Fabbisogno (PTFP).

1


Fabiano Amati

[Handwritten signature]

CLAUSOLA FINANZIARIA: Il presente sub-emendamento non comporta variazioni a carico del bilancio autonomo della Regione.

[Handwritten signature]

15



Regione Puglia

REFERATO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

OGGETTO: Sub-mendamento all'emendamento n. 11

L'emendamento indicato in oggetto riguarda le procedure assunzionali di personale infermieristico. In particolare si prevede che al fine di far fronte alla carenza di personale infermieristico, le Aziende ed Enti SSR sono tenute ad utilizzare la graduatorie dei concorsi in scadenza nel 2024 sino all'esaurimento dei candidati risultati idonei e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per la copertura di fabbisogni da accertare con delibera della Giunta regionale, purché entro la data di scadenza della graduatoria siano state acquisite le disponibilità all'assunzione. Appare necessario richiamare la norma di cui all'art. 35 comma 5 ter del D.lgs 165/2001 prevede, infatti, che "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali".

Ad ogni buon conto, si richiamano altresì sul punto le sentenze della Corte Costituzionale nn, 126/2020, 273/2020 e 241/2018.

Trattasi di spesa:

- corrente
 in conto capitale

ovvero minore entrata:

- corrente
 in conto capitale

in caso di maggiore spesa:

CNI (denominazione)
Missione _____ Programma _____ Titolo I
PDCF _____
Importo _____
CRA _____

CNI (denominazione)
Missione _____ Programma _____ Titolo
PDCF _____
Importo € _____
CRA _____

in caso di minore entrata:

CAPITOLO _____
Denominato " _____ "
titolo _____, tipologia _____, importo _____;
CRA _____

Natura autorizzazione di spesa:

- limite massimo di spesa
 onere valutato: indicare la clausola di salvaguardia _____

Copertura degli oneri:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
CAPITOLO _____
Missione _____ Programma _____ Titolo _____
importo € _____
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

CAPITOLO
Missione ____ Programma ____ Titolo ____
PDCF _____
Importo € _____
CRA _____

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

CAPITOLO _____
Denominato " _____ " _____
titolo _____, tipologia _____, importo _____
CRA _____

(è precluso finanziare spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria:

dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;

le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni di cui al presente provvedimento non comportano oneri per il bilancio regionale.

(indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale)

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: 2024

CNI (denominazione)
PDCF _____
Missione ____ Programma ____ Titolo ____
Importo € _____

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri: 2025 - 2026

CNI (denominazione)
PDCF _____
Missione ____ Programma ____ Titolo ____
Importo € _____

Si dichiara che quanto innanzi:

è conforme alla normativa regionale (Statuto), statale e comunitaria


non è conforme alla normativa regionale (Statuto), statale e comunitaria (specificare la normativa ed i motivi di contrasto) con le norme vigenti in tema di vigenza delle graduatorie concorsuali, di cui all'art. 35 comma 5 ter del D.lgs 165/2001. Ad ogni buon conto si richiamano le sentenze della Corte Costituzionale nn. 126/2020, 273/2020 e 241/2018.

Bari, li

Il Dirigente del Servizio SGAT

Antonella Caroli


Firma

 Antonella Caroli
09.07.2024 09:53:52
GMT+00:00

Il Dirigente della Sezione SGO

Mauro Nicastro

Firma

 Mauro
Nicastro
09.07.2024
10:59:40
GMT+01:00

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

Si prende atto del parere tecnico

Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa:

- Fino a concorrenza dello stanziamento disponibile sul fondo

Parere negativo per:

- Mancanza di disponibilità sul capitolo indicato per la copertura finanziaria
- L'emendamento non indica la copertura finanziaria

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
Dott. Nicola Paladino

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA****XI Legislatura****ATTO CONSIGLIO 1144**

Disegno di legge: "DDL n. 104 del 03/06/2024 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. e), d.lgs. n. 118/2011 della legittimità del debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione. Incarichi di patrocinio legale conferiti fino al 2011 - Ottavo provvedimento 2024" "

Emendamento*approvato*

Aggiungere il seguente articolo:

Art.

(Assunzione straordinaria di personale infermieristico)

1. Al fine di coprire con urgenza e immediatezza la carenza di personale infermieristico e fatte salve eventuali priorità previste dalle leggi statali in materia di stabilizzazioni, le Aziende sanitarie, comprese quelle universitarie e gli IRCCS, sono tenute a utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici già espletati, sino all'esaurimento dei candidati risultati idonei, per la copertura dei fabbisogni derivante dalle piante organiche approvate o da altro atto amministrativo da cui si evincano le necessità assunzionali, alla condizione che entro la data di scadenza della graduatoria concorsuale sino state inviate e positivamente riscontrate apposite comunicazioni formali per ottenere la disponibilità all'assunzione.


1

2. Qualora all'esito delle procedure di cui al comma 1, il fabbisogno di personale infermieristico dovesse risultare non ancora appagato, la Giunta regionale autorizza l'Azienda sanitaria di Bari all'espletamento di una nuova procedura concorsuale a valenza regionale per personale infermieristico.

Fabiano Amati

CLAUSOLA FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta variazioni a carico del bilancio autonomo della Regione.

19



Regione Puglia

REFERATO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

OGGETTO: Emendamento n. 11 Assunzione straordinaria di personale infermieristico

L'emendamento indicato in oggetto riguarda le procedure assunzionali di personale infermieristico. In particolare si prevede al comma 1 che, al fine di far fronte alla carenza di personale infermieristico, le Aziende ed Enti SSR sono tenute ad utilizzare la graduatorie dei concorsi sino all'esaurimento dei candidati risultati idonei per la copertura di fabbisogni derivante dalle piante organiche approvate o da altra atto amministrativo, purché entro la data di scadenza della graduatoria siano state acquisite le disponibilità all'assunzione.

Appare necessario richiamare le previsioni, di cui all'art. 35 comma 5 ter del D.lgs 165/2001 secondo cui: "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali".

Si richiamano sul punto le sentenze della Corte Costituzionale nn, 126/2020, 273/2020 e 241/2018.

Al comma 2, invece, si prevede che laddove vi sia fabbisogno di personale non appagato dagli scorrimenti, la Giunta regionale possa autorizzare la ASL BA a indire apposita procedura concorsuale unica a livello regionale.

Tale comma è in linea con le norme vigenti ed in particolare con la D.G.R. n. 937 del 04/07/2024

Trattasi di spesa:

- corrente
 in conto capitale

ovvero minore entrata:

- corrente
 in conto capitale

in caso di maggiore spesa:

CNI (denominazione)

Missione ____ Programma ____ Titolo 1

PDCF _____

Importo _____

CRA _____

CNI (denominazione)

Missione ____ Programma ____ Titolo

PDCF _____

Importo € _____

CRA _____

in caso di minore entrata:

CAPITOLO _____

Denominato " _____ "

titolo _____, tipologia _____, importo _____;

CRA _____

Natura autorizzazione di spesa:

- limite massimo di spesa
 onere valutato: indicare la clausola di salvaguardia _____

Copertura degli oneri:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

CAPITOLO _____

Missione ____ Programma ____ Titolo _____

importo € _____

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

CAPITOLO
Missione ____ Programma ____ Titolo ____
PDCF _____
Importo € _____
CRA _____

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

CAPITOLO _____
Denominato " _____ "
titolo _____, tipologia _____, importo _____
CRA _____

(è precluso finanziare spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria:

dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;

le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni di cui al presente provvedimento non comportano oneri per il bilancio regionale.

(indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale)

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: 2024

CNI (denominazione)
PDCF _____
Missione ____ Programma ____ Titolo ____
Importo € _____

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri: 2025 - 2026

CNI (denominazione)
PDCF _____
Missione ____ Programma ____ Titolo ____
Importo € _____

Si dichiara che quanto innanzi:

è conforme alla normativa regionale (Statuto), statale e comunitaria

non è conforme alla normativa regionale (Statuto), statale e comunitaria (specificare la normativa ed i motivi di contrasto) in tema di vigenza delle graduatorie concorsuali, di cui all'art. 35 comma 5 ter del D.lgs 165/2001 secondo cui: "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali".

Il comma 2, è in linea con le norme vigenti ed in particolare con la D.G.R. n. 937 del 04/07/2024

Ad ogni buon conto, si richiamano sul punto le sentenze della Corte Costituzionale nn. 126/2020, 273/2020 e 241/2018.

Bari, li

Il Dirigente del Servizio SGAT
Antonella Caroli

Firma

Antonella Caroli
09.07.2024 10:29:37
GMT+00:00

Il Dirigente della Sezione SGO
Mauro Nicastro

Firma

Mauro
Nicastro
09.07.2024
11:32:14
GMT+01:00

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria

(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

Si prende atto del parere tecnico

Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa:

- Fino a concorrenza dello stanziamento disponibile sul fondo

Parere negativo per:

- Mancanza di disponibilità sul capitolo indicato per la copertura finanziaria
- L'emendamento non indica la copertura finanziaria

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
Dott. Nicola Paladino

ATTO DI CONSIGLIO N. 1144

DDL n. 104 del 03/06/2024 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. e), d.lgs. n. 118/2011 della legittimità del debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione. Incarichi di patrocinio legale conferiti fino al 2011 - Ottavo provvedimento 2024"

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'art. è inserito il seguente:

Art.

Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione e degli Enti e Aziende del Servizio Sanitario Regionale

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l'efficienza amministrativa, nell'ottica di garantire il buon andamento ed il contenimento della spesa regionale, l'efficacia delle graduatorie, vigenti e non scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, approvate all'esito delle procedure concorsuali indette dalla Regione Puglia è prorogata di un anno dalla scadenza.
2. La proroga è estesa anche alle graduatorie approvate da Enti e Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

RELAZIONE

La presente proposta emendativa ha come finalità quella di introdurre nel nostro ordinamento regionale un articolo di legge volto a superare l'endemica mancanza di personale nella pubblica amministrazione. A tale fine e nello specifico, si propone di prorogare la validità delle graduatorie in scadenza nel 2024.

Si rappresenta che la necessità di preservare il capitale umano delle graduatorie approvate dalla regione puglia va conciliata con la necessità di contenimento della spesa pubblica: la preferenza per l'utilizzo di vecchie graduatorie è espressamente indicata dalla deliberazione n.85/2020 della Sezione di controllo della Corte dei Conti della Sardegna, che afferma "l'opportunità di obliterare i tempi e i costi impliciti nella gestione di un concorso e la necessità di tutelare le legittime aspettative dei candidati che hanno comunque superato un giudizio di idoneità", e quindi l'opportunità di evitare sia le lungaggini, sia i costi relativi allo svolgimento di nuovi concorsi pubblici. Inoltre, la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici risponde alla necessità, particolarmente attuale, in virtù degli impegni derivanti dal diritto euro unitario, di contenimento della spesa pubblica, evitando costi e sforzi organizzativi derivanti dall'espletamento di una nuova procedura concorsuale.

Il ricorso a graduatorie vigenti consente inoltre di abbattere notevolmente i tempi per colmare le carenze delle piante organiche degli enti interessati, ancor più indispensabile alla luce della necessità di provvedere all'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nei tempi dettati dall'UE. Risulta pertanto opportuno, oltretutto costituzionalmente compatibile (come si vedrà), introdurre nell'ordinamento regionale una norma, come quella che ci occupa, che disponga la proroga delle graduatorie già esistenti per l'assunzione di candidati risultati idonei, ma non vincitori in concorsi già espletati. Tale possibilità risulta essere nella potestà legislativa regionale, come risulta da numerosa giurisprudenza costituzionale e amministrativa.

L'autonomia in materia, pur sempre guidata dal rispetto dei vincoli derivanti dai principi costituzionali del buon andamento, dell'imparzialità e del coordinamento della finanza pubblica è stata ribadita in varie pronunce della Corte Costituzionale, che ha costantemente affermato come la regolamentazione sull'accesso all'impiego regionale attiene alla potestà regionale di organizzare il proprio personale, ambito in cui non è ipotizzabile il ricorrere di un'esigenza di uniformità sull'intero territorio nazionale. Tale orientamento è espresso nella recentissima sentenza della Consulta n.84/2022, secondo cui «in via generale, va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia "ordinamento civile", dovendosi per converso ricondurre alla materia residuale dell'organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono "a monte", in una fase antecedente all'instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale».

Ragione per cui può affermarsi che tale disciplina rientra a pieno titolo nell'ambito della competenza legislativa della Regione in materia di organizzazione degli uffici, di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione e, in tal senso, è costante la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sent. nn. 241/2018, 126/2020, 194/2020, 273/2020, 20/2021, 25/2021, 195/2021, 9/2022, 39/2022, 84/2022, 41/2023). Ed è proprio sulla scorta di tali premesse che la Corte Costituzionale ha reiteratamente affermato che le disposizioni regionali che disciplinano i termini di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali (le quali rappresentano il procedimento conclusivo delle procedure selettive), intervenendo in materia di accesso al pubblico impiego regionale, rientrano nella competenza legislativa residuale regionale relativa all'organizzazione amministrativa del personale (sentenze n. 58 e n. 42 del 2021, n. 273, n. 126 e n. 5 del 2020, n. 241 del 2018). Dacché non può dubitarsi della legittimità dell'odierna proposta di Legge.


La quale, coerentemente ad analoghi provvedimenti legislativi varati in altre Regioni italiane (si segnalano, su tutte, le recenti L.R. Toscana n. 1 del 24 gennaio 2024 e L.R. Sicilia n. 3 del 31 gennaio 2024, non impugnate dal Governo), provvede dunque a prorogare di dodici mesi i termini di vigenza delle graduatorie approvate dall'Amministrazione regionale, non ancora scaduti ai sensi del d.lgs. n. 165/2001.

Si specifica infine che, la proroga di dodici mesi delle graduatorie è stata valutata come rispettosa del principio del buon andamento dell'amministrazione previsto all'art. 97 Cost., anche con riguardo ai termini di efficacia stabiliti dal citato art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001. Siffatta proroga, infatti, non pregiudica affatto l'esigenza di aggiornamento professionale di quanti accedono agli impieghi pubblici (sul punto si veda, in particolare, la sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2018).


Si rappresenta, infine, che la presente proposta ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico o in diminuzione per il bilancio autonomo regionale.

Il Consigliere

Francesco Paolicelli



Stefano Campese (CA-SP)
Filippo Corrado (AR-CCO)



Regione Puglia

REFERATO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4)

OGGETTO: ATTO DI CONSIGLIO N.1144

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo, finalità e verifica criteri di quantificazione degli oneri):

L'emendamento aggiuntivo proposto al DDL n.104 del 03.06.2024 "Riconoscimento ai sensi dell'art.73 comma 1, lett. e)" d.lgs n.118/2011 della legittimità del debito fuori bilancio relativo ai servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione di bilancio di previsione. Incarichi di patrocinio Legale conferiti fino al 2011- ottavo provvedimento 2024" propone al 1° comma di prorogare l'efficacia delle graduatorie, vigenti e non scadute alla data di entrata in vigore della presente Legge, approvate all'esito delle procedure concorsuali indette dalla Regione Puglia di un anno dalla scadenza

Sez. I – Copertura finanziaria ai sensi dell'art.81 Cost., art.38 d.lgs. 118/2011 e art.34 l.r. 28/2001

Trattasi di spesa:

- corrente
- in conto capitale

ovvero minore entrata:

- corrente
- in conto capitale

Spesa prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Capitolo _____
Missione _____ programma _____ titolo _____;
Piano dei conti finanziari:

Maggiore spesa di _____

in caso di minore entrata

titolo _____, tipologia _____, importo _____ ;

Natura autorizzazione di spesa:

- limite massimo di spesa
- onere valutato: _____ indicare _____ la _____ clausola _____ di _____ salvaguardia _____.

Copertura degli oneri:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

CAPITOLO _____

Missione _____ Programma _____ Titolo _____

importo € _____

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

CAPITOLO _____

Missione _____ Programma _____ Titolo _____

PDCF _____

Importo € _____

CRA _____

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

CAPITOLO _____

Denominato " _____ "

titolo _____, tipologia _____, importo _____

CRA _____

(è precluso finanziare spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria:

- dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;
- le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente;
- le disposizioni di cui al presente provvedimento non comportano oneri per il bilancio regionale.



Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio, 2024:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Sez. II – Conformità alla normativa di rango superiore

Con riferimento al presente emendamento si ritiene che:

X non sia conforme alla normativa di rango superiore:

- Costituzione
- vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali
- legislazione statale (legislazione esclusiva e/o norme inderogabili nelle materie di legislazione concorrente) per i seguenti profili: *art.35, comma 5ter del D.Lgs. 165/2001 (le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.*
- Statuto regionale

Bari, li 09 luglio 2024

**Il Dirigente della Sezione Personale
Dott. Nicola Paladino**

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
Dott. Nicola Paladino



13.

Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere



**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

XI LEGISLATURA

approvato

EMENDAMENTO


**“LEGGE REGIONALE “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2024 E BILANCIO PLURUENNALE 2024-2026 DELLA REGIONE PUGLIA
(LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2024)”**

All’Articolo 68 “Istituzione Brand Territoriale Costa Sveva”

**Al comma 2 dopo le parole: “Il brand territoriale è associato ai territori dei comuni
di ..” eliminare le parole Molfetta, Corato, Ruvo ed aggiungere le parole Andria,
Trinitapoli...**

CARACCIOLO FILIPPO

28



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

DDL n. ___ del ___/___/2024

ATTO CONSIGLIO N. ___

Emendamento aggiuntivo

approvato

Dopo l'art. ___ è introdotto il seguente:

Art. ___

Alla Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 11 "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro" all'art. 41, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma 6 bis:

6 bis. La capacità ricettiva delle strutture di cui al presente articolo è rapportata ai seguenti parametri tenendo conto che è sempre possibile l'aggiunta di un letto per minori sino a 12 anni:

- a) Monolocali (superficie abitabile bagni inclusi):
 - Superficie minima mq 28 – 3 posti letto
 - Oltre 34 mq – 4 posti letto

- b) Immobile abitativo composto da più locali (casa, appartamento, villa, ecc.):
 - Camera da letto:
 - Almeno 9 mq – 1 posto letto
 - Almeno 12 mq – 2 posti letto
 - Almeno 16 mq – 3 posti letto
 - Oltre 24 mq – 4 posti letto

- c) Soggiorno con letto (se con angolo cottura occorre aggiungere 4 mq):
 - Almeno 14 mq – 1 posto letto
 - Almeno 20 mq – due posti letto
 - Oltre 26 mq – 3 posti letto.

Le unità immobiliari destinate alle attività ricettive di cui al presente articolo devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonchè di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200

metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato primo I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021. L'obbligo decorre dal 1° gennaio 2025.

Relazione illustrativa:

L'introduzione del comma ha lo scopo sia di allineare la disciplina in termini di capacità ricettiva delle strutture di cui all'art. 41 della l.r. 11/1999 agli standard definiti da altre normative regionali (ad es. Emilia Romagna, Marche, Lazio) sia di fissare dei parametri univoci a livello regionale in quanto il riferimento alle regolamentazioni vigenti a livello locale crea disparità di trattamento tra strutture ubicate in comuni diversi e disomogeneità di requisiti richiesti.

Allinea inoltre le disposizioni introdotte dal comma 7, dell'art. 13 ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, rubricato "Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale" in materia di sicurezza degli immobili introducendo anche per queste tipologie di attività l'obbligatorietà di presenza dei dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge.

Il presente emendamento ha carattere ordinamentale e in quanto tale non ha implicazioni di carattere finanziario e la sua approvazione non comporta né maggiori oneri né minori entrate a carico del Bilancio Regionale.

Il Consigliere

Antonio Condi (CASILI)
Alfonso (BRUNO)
Polo (MATE)
EK
M. (LA NOTTE)
M. (MAZZOLTA)
Polo (GABERONE)



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

Antonio Maria Gabellone



15

DDL N. 104 DEL 3 6 2024
ATTO CONSIGLIO N.
EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

approvato

Dopo l'art. è introdotto il seguente

Art.

(Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.11/1999)

Alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), come da ultimo modificata dalla L.R. n. 22 del 07.07.2020 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 6 bis dell'articolo 4 della L.R. 11/1999 dopo le parole “ *Le condizioni di esercizio dei condhotel, i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale sono quelle stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13.*”

Aggiungere le seguenti parole:

“La rimozione del vincolo di destinazione alberghiera ai fini della realizzazione di un Condhotel, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale stabilito dal DPC n. 13/2018, è concesso a semplice richiesta del proprietario della struttura previa dimostrazione del rispetto degli standard di cui al D.I. 1444/68.”

Clausola di invarianza:

La presente proposta di legge non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Antonio Maria GABELLONE

4

31



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

Antonio Maria Gabellone



RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'EMENDAMENTO AGGIUNTIVO AL DDL N. DEL

Inizialmente, la disciplina del condhotel è stata dettata dall'art. 31 rubricato "*Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri*" del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con L. 11 novembre 2014, n. 164.

Invece, le condizioni di esercizio della figura del condhotel sono state demandate all'emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato in data 22 gennaio 2018, n. 13 e contenente il regolamento di tale struttura.

Nello specifico, il citato D.P.C.M. fornisce la definizione delle condizioni di esercizio del condhotel e la definizione dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera.

Prima di entrare nel merito della presente proposta si ritiene utile definire nelle sue caratteristiche essenziali la figura del condhotel.

Viene definito condhotel un esercizio alberghiero aperto al pubblico a gestione unitaria composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale dotate di servizio autonomo di cucina.

Trattasi di una novità molto importante che segue l'evoluzione del mondo della ricettività turistica e delle mutate esigenze dei turisti nei diversi contesti urbani.

Oggi, grandi alberghi in zone un tempo rinomate non hanno più tali esigenze di camere da albergo e possono così trasformare in parte la struttura ampliando l'offerta turistica in base alle esigenze dei nuovi tipi di visitatori.

Regione Puglia, successivamente all'emanazione del DPCM n. 13/2018 ha già modificato l'articolo 4 comma *6bis* della L.R. 11/1999 attraverso l'articolo 1 comma 1 capoverso b) della L.R. n. 22 del 07.07.2020 così statuendo:



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

Antonio Maria Gabellone



“6 bis) Sono “condhotel” le strutture turistico ricettive di cui all’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive - Sblocca Italia). Le condizioni di esercizio dei condhotel, i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale sono quelle stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13.”

Ai fini che qui interessano, ulteriormente si evidenzia che il più volte citato DPCM all’art. 11 così statuisce:

*“1. Ai fini della rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative ad uso residenziale, ove sia necessaria una variante urbanistica, **le Regioni possono prevedere, con norme regionali di attuazione, modalità semplificate per l’approvazione di varianti agli strumenti urbanistici da parte dei Comuni.***

2. Ove la variante urbanistica non sia necessaria, i Comuni possono concedere lo svincolo parziale degli edifici destinati ad esercizio alberghiero con il cambio di destinazione d’uso a civile abitazione, previo pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione, e la possibilità di frazionamento e alienazione anche per singola unità abitativa, purché venga mantenuta la gestione unitaria e nel rispetto degli standard previsti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e dalle leggi regionali in materia con riferimento alla destinazione ricettiva e alla destinazione residenziale. Il vincolo di destinazione alberghiera non può essere rimosso oltre il limite della percentuale massima di superficie netta destinabile ad unità abitative ad uso residenziale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b); il provvedimento di rimozione del vincolo, per la parte eccedente il predetto limite, è inefficace.

3. Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario della struttura alberghiera in cui si esercita il condhotel, previa restituzione dei contributi e delle agevolazioni



Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

Antonio Maria Gabellone



pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.”


In altri e più compiuti termini alle Regioni è attribuita la possibilità di regolamentare le modalità con cui procedere alla variante urbanistica (laddove necessaria) per rimuovere il vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative ad uso residenziale.

Dalle sopraesposte argomentazioni si deduce che l'obiettivo che con la presente proposta di legge si intende perseguire è la semplificazione delle procedure amministrative che diversamente rischierebbero di vanificare la concreta attuazione della norma, seppur nelle vincolanti condizioni che la stessa pone (rispetto e verifica degli standard di cui al D.I. n. 1444/68).

~~13~~
16

Emendamento aggiuntivo

All'articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 34 del 2012, dopo le parole: "...pubblica amministrazione" e prima di: "è esclusa..." aggiungere la seguente frase: *"anche in caso di pena condonata per effetto dell'indulto"*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Folini'.

escluso

DOPO L'ART. — È INSERITO IL SEGUENTE

ART. —

approvato

PROROGA DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI PUBBLICI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DELLE AGENZIE REGIONALI PUGLIESI.

1. AL FINE DI ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI E L'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA, NELL'OTTICA DI GARANTIRE IL BUON ANDAMENTO ED IL CONTENIMENTO DELLA SPESA REGIONALE, L'EFFICACIA DELLE GRADUATORIE, VIGENTI E NON SCADUTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, APPROVATE ALL'ESTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI INDETTE DALLE AGENZIE REGIONALI È PROROGATA DI UN ANNO DALLA SCADENZA.

